



**SCHEMA DI ACCORDO  
TRA  
LA REGIONE DEL VENETO E ANCI VENETO**

La Regione del Veneto (di seguito denominata Regione) con sede in Venezia, Rio Novo Dorsoduro n. 3493, (C.F. 80007580279 Partita IVA 02392630279) rappresentata da ....., in qualità di ..... che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Regione del Veneto

**E**

L'Associazione Regionale Comuni del Veneto - di seguito denominato ANCI Veneto - (C.F. 80012110245) con sede in Selvazzano Dentro (PD), Via Cesarotti, 17, rappresentata da ....., in qualità di .....

**VISTA** la legge 4 maggio 1983 n.184, recante “Diritto del minore ad una famiglia”;

**VISTA** la legge 31 dicembre 1998 n. 476, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale [...]. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri”;

**VISTA** la legge 28 marzo 2001 n. 149, recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»[...]”;

**VISTO** l'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”;

**VISTO** l'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007 n. 108 recante “Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali.”;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 711 del 23 marzo 2001, recante “Attuazione regionale L. 31 dicembre 1998 n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale”, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 2497 del 29 dicembre 2011, recante “Approvazione del nuovo Protocollo Operativo per le Adozioni Nazionali ed Internazionali (art. 39 bis, legge n. 184/1983) e delle Linee Guida 2011 sulle Adozioni Nazionali ed Internazionali”;

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 66 del 27 gennaio 2017, recante “Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale. (L. 476/98)”;



cfb8fad2



VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 581 del 30 aprile 2018, recante “Sistema Veneto Adozioni. Interventi regionali in materia di adozione nazionale ed internazionale. (L. 476/98)”.

**TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO  
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Oggetto**

Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione della gestione di un progetto finalizzato alla collaborazione con la Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto e volto allo svolgimento di compiti di gestione e sostegno del Progetto “Veneto Adozioni”, relativo al Sistema Veneto Adozioni, sul territorio regionale.

**Articolo 2 - Impegni della Regione e di ANCI Veneto**

Relativamente alle azioni presenti nell’Allegato recante “Progetto Veneto Adozioni 2019”:

- La Regione del Veneto si impegna a svolgere i compiti relativi al coordinamento, supervisione e monitoraggio;
- ANCI Veneto si impegna a svolgere i compiti di cui all’art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi e delle modalità organizzative previsti;
- La Regione del Veneto e ANCI Veneto, di concerto, si impegnano a definire i contenuti e le strategie operative per l’attuazione delle suddette azioni sul territorio veneto.

**Articolo 3 - Cabina di regia**

Al fine di avviare il progetto, monitorare lo sviluppo attuativo e orientare e supervisionare la realizzazione del progetto medesimo, le figure preposte risultano le seguenti:

- Direttore Unità Organizzativa “Famiglia, minori, giovani e servizio civile” della Regione del Veneto
- Posizione Organizzativa “Tutela minorile e servizi prima infanzia”
- Direttore di ANCI Veneto, o suo delegato

**Articolo 4 - Importo ed esonero cauzionale**

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, viene pattuito un rimborso spese pari ad Euro 90.000,00 (novantamila/00).

L'onere a carico della Regione graverà sul cap. 102039 avente per oggetto “Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – Interventi per l’infanzia (art. 20 L. 8/11/2000 n.328 e art. 80 c.17 L. 23/12/2000 n. 388)”.

Ai fini della rendicontazione sull’utilizzo del rimborso spese di cui al primo comma del presente articolo le voci di spesa ammissibili sono quelle relative alle attività di supporto al funzionamento dell’Ufficio Tutela minorile e servizi prima infanzia.

Verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:

- strettamente connesse alle azioni previste dal progetto;
- sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione del presente Accordo e la data del termine del progetto;
- documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile.



cfb8fad2



Verranno ritenuti ammissibili, inoltre, i costi indiretti (ivi compresi amministrazione e management, costi ordinari per attività di segreteria) fino ad un massimo del cinque per cento dell'ammontare dei costi preventivati e/o rendicontati.

#### **Articolo 5 - Verifica dei risultati**

Al termine delle attività ANCI Veneto si impegna a presentare rendicontazione delle spese sostenute e relazione conclusiva dettagliata delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

Spetta alla Regione il compito di verificare:

- a) la conformità delle attività realizzate dall'ANCI Veneto alle previsioni del presente Accordo;
- b) la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dall'ANCI Veneto;
- c) la relazione sui risultati del progetto.

#### **Articolo 6 - Modalità di liquidazione**

L'importo di cui all'articolo 4 verrà corrisposto, previo accertamento della disponibilità di cassa, dalla Regione del Veneto all'ANCI Veneto.

L'importo sarà accreditato sul conto IT 06 U 02008 62790 000005202063 presso la Unicredit Banca intestato ad ANCI Veneto.

#### **Articolo 7 - Inadempimenti e penali**

In caso di grave inadempimento di ANCI Veneto, la Regione procederà al recupero del rimborso concesso.

L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:

1. carenza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
2. adozione di iniziative non concordate con la Regione tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto ed alla Regione stessa.

La Regione del Veneto contesterà ad ANCI Veneto l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte della Regione del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Regione del Veneto deciderà con provvedimento motivato.

#### **Articolo 8 - Responsabilità**

ANCI Veneto si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

La Regione del Veneto non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli del presente Accordo.

ANCI Veneto si impegna, in conseguenza, a sollevare la Regione da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette di ANCI Veneto stesso.

#### **Articolo 9 - Efficacia e modifiche**

Il presente Accordo è efficace nei confronti di ANCI Veneto, nonché della Regione, solo dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa. La Regione darà immediata informazione di quanto innanzi per permettere ad ANCI Veneto di assumere gli adempimenti così come previsto nell'art. 1 del presente Accordo.

Eventuali modifiche al presente Accordo devono essere concordate tra le parti.

Per ogni autorizzazione non prevista nel presente Accordo, da richiedersi preventivamente, è delegato il Direttore dell'Unità Organizzativa Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile.

#### **Articolo 10 - Clausola compromissoria**

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o



cfb8fad2



risoluzione del presente Accordo, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Il presente atto, firmato digitalmente ai sensi del d. lgs. 159/06, è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che la richiede.

Il presente Accordo si compone di 10 articoli.

Per la Regione del Veneto

---

Per ANCI Veneto

---

